

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 375 del 14 LUG. 2022

OGGETTO: rinnovo della convenzione con Agenfor Lombardia per tirocini curriculari.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data LUG. 2022 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali dott.ssa Marilena Moretti ₄

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che, il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

1



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

Gaetano Pini-CTO



ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ___

375_{del}_

1 4 LUG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (L. 196/1997 e relativo Decreto Ministeriale attuativo n. 142/1998) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- l'art. 4.2 della D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini" prevede l'attivazione di tirocini curriculari riservati alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o soggetti ad esse collegati, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi tirocini;
- il D.D.S. n. 6286 del 07.05.2018 ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale nell'ambito di specifici piani di studio;

Dato atto, da parte della UOCAffari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 546 del 09.11.2017 è stata attivata la convenzione con Agenfor Lombardia per tirocini curriculari di studenti iscritti al Corso di Formazione per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), successivamente rinnovata con deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 17.06.2020;
- con nota 28.04.2022 l'Agenfor Lombardia ha avanzato richiesta di rinnovo della suindicata convenzione all'uopo inviando la bozza di accordo;
- con comunicazione del 28.06.2022 il dirigente SITRA, quale tutor aziendale della convenzione in scadenza, ha espresso parere favorevole al rinnovo;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto interveniente, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini -CTO:
 - > identificazione di un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
 - > nessuna corresponsione di oneri a titolo di indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti;
 - > durata della convenzione: anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;





ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 375 del 14 LUG. 2022

per Agenfor Lombardia:

individuazione di un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;

redazione del progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST G.Pini-CTO;

paranzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;

Acquisiti i pareri favorevoli all'iniziativa di che trattasi del Direttore Sanitario e del Dirigente SITRA aziendale, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula di rinnovo della convenzione di che trattasi, consentendo da un lato ad Agenfor Lombardia di avvalersi di strutture e servizi per attività didattiche in favore di studenti iscritti al Corso di Formazione per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), e dall'altro consentendo all'ASST G. Pini – CTO un facile reclutamento di risorse con competenze professionali incrementate sul campo;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;

- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziana;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'arti 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1. di autorizzare la stipula di rinnovo della convenzione con Agenfor Lombardia, approvandone il testo, quale parte integrante della presente deliberazione, per lo svolgimento, presso le strutture dell'ASST G. Pini CTO, di tirocini curriculari di studenti iscritti al Corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
- 2. di dare atto che tale convenzione avrà validità di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
- 3. di nominare il Dirigente SITRA quale tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 375 del 14 LUG. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Dottessa Anna Maria MAESTRONI)

L DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott ssa Raola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti Pratica trattata da: sig.ra Miryam Catalano Atti n. 2022 1.1.3 / 1.14



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.	375	_ del _	1 4 LUG. 2022
---	-----	---------	---------------

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la prese	ente deliberazione è	pubblicata all'albo pretorio	informatico di quest'Azienda
sul sito internet istituzio	onale, così come pre	evisto dall'art. 32, comma 1	, L. 69/2009, e dall'art. 8 del
D.Lgs.33/2013, dal	1 4 LUG. 2022	e vi rimarrà per quindici gio	orni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, lì

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto

CONVENZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 628 del 07/05/2018)

TRA

<u>AGENFOR LOMBARDIA</u> – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Via F.lli Bressan, 2 - Milano - codice fiscale 03174440408 rappresentato legalmente da Massimo Cappello, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Agenfor;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano – P.Iva, rappresentato legalmente dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'ASST;

Premesso che:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 17/01/2018 n. 7763 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), all'interno dei quali rientrano i tirocini curriculari afferenti i percorsi regolamentati di OSS e ASA; ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini:

i tirocini curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifica del percorso e non costituiscono rapporto di lavoro;

si conviene quanto segue:

Articolo 1- Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, previa valutazione delle proprie disponibilità e peculiarità, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, individuate secondo le esigenze organizzative, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti" per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

Ogni tirocinio è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

Articolo 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e settoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 - Diritti ed obblighi del tirocinante

Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:

- 1) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le exigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- 2) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro":
- 3) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai

- procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Le parti concordano altresì che, al termine del tirocinio, il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio, e non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio:
- non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore;
- consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per venificare l'andamento del tirocinio;
- assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si volge periodo di tirocinio;
- nessuna corresponsione di oneri a titolo di indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti;

Articolo 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del Soggetto Ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

Articolo 5 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea e adeguata Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni per l'attività di Tirocinio, che dovrà essere a semplice richiesta fornita al Soggetto Ospitante.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli extremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di procinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarlo al Soggetto promotore attraverso comunicazione scritta e marco.morici@agenfor.it e infolombardia@agenfor.it, il Soggetto Promotore effettuera le dovute comunicazioni all'Inail (Polizza Inail: Pat 90579967/01) e se necessario all'Istituto Assicurativo di riferimento (Assicurazioni Generali – sede Rimini Centro, RCD POLIZZA N. 240735492, INFORTUNI POLIZZA N. 24073594).

Articolo 6 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle ressure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale erogazione a carico del soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
- l'obbligo di cui all'art 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs 81/08 è a carico del soggetto ospitante;

Il Soggetto promotore presenta per ciascun tirocinante concordato il certificato di idoneità sanitaria al tirocinio rilasciato dal proprio medico competente ottemperando agli obblighi dell'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/8.

Articolo 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione per la durata di anni due (2), e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 8 - Recesso

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i a mezzo scritto e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo dei trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest'ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contraste con la disciplina anticorruzione. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitte di interesse.

Articolo 11 - Foro competente

Per le controversie aventi a oggetto l'interpretazione, l'esecuzione è la risoluzione della presente convenzione o eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto sopra non previsto e comunque non derogato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 12 Norma finale

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 è 30 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotte la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018,

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR 17.01.2018, n. 7763.

Milano,

Per Agenfor Lombardia
Il Rappresentante Legale
Dott. Massimo Cappello
(In Delega Roberto Colombani)

Per ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada